



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione Protezione Internazionale

ORDINANZA

ex art. 700 c.p.c.

Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo,

lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.;

Premesso che:

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., l'odierno ricorrente – premesso: 1) di essersi rivolto, in data 28/01/2025, alla Questura di Campobasso, manifestando la volontà di formalizzare la domanda di asilo, con conseguente rilascio del relativo permesso di soggiorno provvisorio; 2) che la competente Questura provvedeva, solo in data 14/03/2025, a convocare il richiedente, per la “formalizzazione” della domanda, per la data dell'11/04/2025 e che, tuttavia, in quella occasione, il richiedente veniva invitato, ma solo verbalmente, a ripresentarsi, per la formalizzazione della domanda, per la data del 30/06/2025; 3) che, tuttavia, nemmeno in tale seconda occasione è stato possibile formalizzare la domanda, stante l'assenza di una prenotazione scritta – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la sussistenza del diritto del ricorrente medesimo alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio e, conseguentemente, di ordinare all'amministrazione resistente di procedere alla formalizzazione e al rilascio in questione, con condanna, dell'amministrazione convenuta, al risarcimento del danno per ogni mese di ritardo, con decorrenza dal gennaio 2025;
- Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e contestando, in ogni caso, anche nel merito, l'avversa domanda;
- L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del G.O. adito, in favore del G.A., e, in via principale, il rigetto, nel merito, della domanda cautelare *ex adverso* proposta, stante l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

Osserva

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente, in rito, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito a decidere della domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che – lo si ricorda – ha ad oggetto non già l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo al

ricorrente, del diritto di asilo, bensì l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per l'affermazione del diritto del ricorrente medesimo alla formalizzazione della domanda di asilo e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per i richiedenti asilo.

Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, infatti, con la domanda in questa sede proposta “*non si chiede all'autorità giudiziaria di pronunciarsi su poteri amministrativi ancora non esercitati o di incidere sulla prassi organizzativa della P.A., ma di verificare se viene leso il diritto soggettivo del richiedente a formalizzare l'istanza di protezione, con tutte le garanzie conseguenti*” (così: Trib. Bologna, Sez. Protezione Internazionale, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 18/01/2023, resa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 14331/2022), con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario adito.

Ebbene, tutto ciò premesso in punto di giurisdizione, ritiene lo scrivente giudice sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare in questa sede proposta.

Quanto al *fumus boni iuris*, infatti, si osserva che:

- ai sensi dell'art. 26, co. 2 e co. 2-*bis*, del d.lgs. n. 25/2008, la competente Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione” e che tale termine può essere prorogato “di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande, in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”;
- ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 142/2015, “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26, co. 2-*bis*, del d.lgs. n. 25/2008 [...] costituisce permesso di soggiorno provvisorio”.

Nel caso di specie, emerge *per tabulas* che la manifestazione di volontà volta a richiedere la protezione internazionale, *sub specie* di riconoscimento del diritto di asilo, è stata effettuata, in data 28/01/2025, dall'odierno ricorrente il quale ha ricevuto l'appuntamento per la verbalizzazione solo per la data dell'11/04/2025 (senza che il ritardo, comunque superiore a dieci giorni lavorativi, fosse giustificato – alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti – dall'elevato numero di domande), per essere poi invitato, peraltro solo verbalmente, a ripresentarsi per la data del 30/06/2025, allorquando la domanda non ha potuto, tuttavia, ancora una volta, essere verbalizzata, per motivi non previsti dalla normativa di riferimento (e attinenti, in particolare, alla mancata prenotazione scritta di tale secondo appuntamento, differito, peraltro, dall'amministrazione medesima).

Quanto, poi, al *periculum in mora*, è evidente come lo stesso sussista *in re ipsa*, atteso che solo la formalizzazione della domanda (momento necessario affinché si avvii l'iter amministrativo volto all'esame della domanda stessa e implicante il rilascio della ricevuta attestante la presentazione della domanda contestualmente alla verbalizzazione prevista dall'art. 26, co. 2-*bis*, del d.lgs. n. 25/2008) "costituisce permesso di soggiorno provvisorio" ai sensi della normativa sopra menzionata, di talché sussiste il concreto pericolo che, nelle more del tempo occorrente per la tutela delle ragioni del ricorrente in via ordinaria, l'odierno ricorrente non possa beneficiare di un titolo di soggiorno a lui spettante, invero, *ex lege*, atteso che, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e co. 4, del d.lgs. n. 142/2015, "al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi" (co. 1), il cui rilascio non è subordinato, per espressa previsione di legge, "alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto".

Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, che esula del tutto dalla tutela cautelare in questa sede richiesta e che potrà, eventualmente, essere oggetto della futura azione di merito.

Le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che, per un verso, la presente decisione risulta fondata su principi di derivazione giurisprudenziale, e che, per altro verso, la domanda del ricorrente ha trovato solo parziale accoglimento.

P.Q.M.

- **Ordina** alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente e senza dilazione alla formalizzazione della domanda di asilo proposta dal ricorrente, [REDACTED] conseguentemente, al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo nei suoi confronti;
- **Compensa** integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
- **Rigetta** ogni altra domanda.

Campobasso, 05/01/2026.

Il giudice
dott.ssa Rossella Casillo